

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila) Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 10.12.2021

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza Sele Picentini

STAZIONE APPALTANTE

Comune di PONTECAGNANO FAIANO

Atti di gara n. 2021/034

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.L.GS 50/2016 E ARTT. 52 E 53 DEL
D.L.GS N. 446/1997 E S.M.I., DEI SEGUENTI SERVIZI:
A) ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI (IMU AREE EDIFICABILI – TASSA RIFIUTI)
B) RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU –
TASI – TASSA RIFIUTI) ED EXTRATRIBUTARIE (SANZIONI AL C.D.S.)
C) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI
MINORI (IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ – TOSAP- DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – CANONE UNICO PATRIMONIALE EX L.N.160/2019 ART.1 C. 816-845)
D) SUPPORTO ALLA RICERCA DELL'EVASIONE ERARIALE
E) SUPPORTO ALL'ANALISI DELLE QUOTE DI CUI AI RUOLI CONSEGNATI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE EX EQUITALIA

CIG: 8935542287

1. PREMESSE

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla *Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini* (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del *Comune di Pontecagnano Faiano* (Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto l'affidamento della *Concessione, ai sensi dell'art. 164 del d.lgs 50/2016 e artt. 52 e 53 del d.lgs 446/1997 e ss.mm.ii., dei seguenti servizi: A) Accertamento dei tributi locali (IMU AREE EDIFICABILI – TASSA RIFIUTI) - B) Riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie (IMU – TASI – TASSA RIFIUTI) ed extratributarie (SANZIONI AL C.D.S.) - C) Accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi minori (IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ – TOSAP - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CANONE UNICO PATRIMONIALE EX L.N.160/2019 ART.1 C. 816-845) - D) Supporto alla ricerca dell'evasione erariale - E) Supporto alla analisi delle quote di cui ai ruoli consegnati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia).*

La presente procedura di gara è stata disposta:

- Con determina a contrarre del <u>Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate e Società Partecipate del Comune di Pontecagnano Faiano n. 1230 del 13.10.2021 (Reg.Gen.)</u>, come rettificata con Determina del <u>Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate e Società Partecipate del Comune di Pontecagnano Faiano n. 1347 del 10.11.2021 (Reg.Gen.)</u>, per mezzo della quale sono stati definiti i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione/valutazione;
- Con determina del <u>Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 877 del 01.12.2021 (Reg.Gen.)</u>, per mezzo della quale sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente Bando/Disciplinare.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Pontecagnano Faiano (SA).

CIG: 8935542287

Stazione Appaltante	Comune di Pontecagnano Faiano
Ufficio	Settore Finanziario Gestione Entrate e Società Partecipate
Responsabile Unico del Procedimento	Dott.ssa Manuela SACCO
Indirizzo	Via M. Alfani, 52 - Pontecagnano Faiano (SA)
Telefono	089 386300
PEC	protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la "PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE" alla quale è possibile accedere come di seguito specificato:

1) direttamente sul portale APPALTI E CONTRATTI all'indirizzo:

https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

 cliccando sull'apposito banner disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini all'indirizzo:

www.cucselepicentini.it

3) attraverso il sito internet del Comune di Bellizzi all'indirizzo:

https://comune.bellizzi.sa.it/ - sezione Centrale Unica di Committenza Sele Picentini

NB. Per poter partecipare alla procedure di gara l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione "AREA RISERVATA - Registrati". La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all'AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all'atto della PRIMA REGISTRAZIONE.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Modulistica;
- Documentazione tecnica di cui all'art. 23 commi 14 e 15 del Codice composta da:
 - Capitolato Speciale d'Oneri
 - Allegato al Capitolato: Relazione tecnico illustrativa ex art.23 c.15 D.Lgs.n.50/2016
 - Allegato al Capitolato: Scheda Tecnica Determinazione del valore di gara e calcolo degli aggi da erogare

La documentazione di gara, <u>ad esclusione della documentazione tecnica</u>, è disponibile sulla <u>PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE</u> di cui al precedente art. 1. Inoltre la stessa è disponibile anche sul sito internet della Amministrazione Aggiudicatrice agli indirizzi <u>www.comune.bellizzi.sa.it</u> - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - e www.cucselepicentini.it.

La documentazione tecnica posta a base di gara è, invece, disponibile sulla piattaforma DROPBOX alla quale si accede attraverso il seguente link:

https://www.dropbox.com/sh/0957majsdpivmqj/AAB1Y-g9lgVdMUx0KnkeGkVia?dl=0

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione <u>di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT</u>, almeno <u>8 (OTTO)</u> giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. <u>Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana</u>.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno <u>5 (CINQUE)</u> giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, durante la fase di espletamento della procedura di gara, attraverso la PIATTAFORMA E-PROCUREMENT e, successivamente al completamento della procedura di gara, trasmesse all'indirizzo PEC indicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Oggetto dell'appalto

		Importo tota	le a base di gara	€ 1.743.000,00	
1	Servizi di organismi di riscossione	79940000-5	р	€ 1.743.000,00	
n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo	

L'importo di cui innanzi è da considerarsi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

<u>L'importo a base di gara</u> soggetto a ribasso è pari ad <u>euro 1.743.000,00</u>. <u>Non sono previsti</u> oneri della sicurezza per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo, oltre IVA ed eventuali oneri come per legge, per l'intero periodo di affidamento, è calcolato in modo presuntivo sulla base dell'andamento storico degli accertamenti e degli incassi dell'Ente e del concessionario della riscossione, nonchè in base agli aggi massimi posti a base d'asta.

Tale importo, in quanto basato su previsioni di incasso da attività di accertamento al momento non quantificabili con precisione, non rappresenta né un limite minimo né un limite massimo ai fini della fatturazione conseguibile dalla ditta affidataria.

Gli aggi massimi posti a base d'asta, soggetti a ribasso, sono di seguito indicati

<u>, 1 , 66 , </u>	
per l'Aggio A1, relativo alle attività codificate "A" del	25,00%
Capitolato	(venticinquevirgolazerozeropercento)
per l'Aggio B1, relativo alle attività codificate "B" del	10,00%
Capitolato	(diecivirgolazerozeropercento)
per l'Aggio C1, relativo alle attività codificate "C" del	25,00%
Capitolato	(venticinquevirgolazerozeropercento)
per l'Aggio D1, relativo alle attività codificate "D" del	25,00%
Capitolato	(venticinquevirgolazerozeropercento)
per l'Aggio E1, relativo alle attività codificate "E" del	25,00%
Capitolato	(venticinquevirgolazerozeropercento)

Il corrispettivo per le attività oggetto del presente affidamento sarà determinato in misura percentuale (oltre IVA di legge se dovuta), in base agli aggi risultanti dall'esperimento di gara, da applicare sulle somme effettivamente riscosse.

- Il corrispettivo (IVA ESCLUSA) riferito al servizio A in articolo 2 del CSA sarà determinato applicando l'aggio percentuale A1 alle somme effettivamente incassate, anche coattivamente, e comprensive di interessi e sanzioni, derivanti dagli atti di accertamento delle evasioni, per omesso/parziale versamento e/o omessa/infedele denuncia, emessi dalla Ditta aggiudicataria con riferimento alla IMU (limitatamente alle aree edificabili), TARSU, TARES,TARI. Si precisa che rientreranno nel compenso spettante alla ditta gli importi versati dal contribuente in sede di ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/97, solo se tale versamento è stato preceduto da un avviso di accertamento emesso dalla ditta, per il medesimo oggetto d'imposta, su annualità precedenti a quelle oggetto di ravvedimento.
- Il corrispettivo (IVA ESCLUSA) riferito al servizio B in articolo 2 del CSA sarà determinato applicando l'aggio percentuale B1 a tutte le somme, comprensive di interessi e sanzioni, effettivamente incassate a fronte di atti di riscossione stragiudiziale, coattiva e/o procedure cautelari/esecutive attivati dalla Ditta affidataria, inerenti le entrate tributarie IMU-TASI-TASSA RIFIUTI ed extratributarie (sanzioni al Codice della Strada).
- Il corrispettivo (IVA ESCLUSA) riferito al servizio C in articolo 2 del CSA sarà determinato applicando l'aggio percentuale C1 alle somme effettivamente incassate, anche coattivamente, derivanti dalla riscossione ordinaria e/o di accertamento del Canone Unico Patrimoniale e/o dei singoli tributi minori che sono confluiti nel CUP.
- Il corrispettivo (IVA ESCLUSA) riferito al servizio D in articolo 2 del CSA sarà determinato applicando l'aggio percentuale D1 a tutte le somme effettivamente incassate dal Comune a seguito delle cosiddette segnalazioni qualificate inviate all'Agenzia delle Entrate.
- Il corrispettivo (IVA ESCLUSA) riferito al servizio E in articolo 2 del CSA sarà determinato applicando l'aggio percentuale E1 sugli importi recuperati dal Comune, a seguito delle segnalazioni inviate all'Agente della Riscossione quale risultato del lavoro svolto dalla ditta affidataria.

Oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive

Si applica la disciplina di cui all'art.1 commi 803 e 804 della Legge 160/2019.

Verranno rimborsati al Concessionario gli importi addebitati al debitore e da quest'ultimo pagati a titolo di spese di notifica e di spese postali, ove effettivamente riscossi.

Tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute verranno addebitate al debitore

moroso nelle misure previste dall'art. 1, comma 803, Legge 160/2019, precisando che gli oneri di riscossione a carico del debitore previsti dalla lettera a) dell'art 1 comma 803 della L. 160/2019 spettano al Comune; le spese di notifica ed esecutive di cui alla lettera b) del medesimo comma 803 sono invece previste a favore del Concessionario.

Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 803, lettera b), della Legge 160/2019 si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997 n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Le sopracitate spese:

- restano a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal debitore moroso, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità;
- restano a carico del Comune, e pertanto saranno rimborsate al Concessionario, nel caso in cui il carico delle entrate affidate venga annullato per effetto di provvedimento di sgravio dovuto ad errore del Comune.

Il Concessionario avrà diritto ad un rimborso spese forfettario, pari ad € 5,00 (cinque) per singola pratica per tutte le pratiche con esito negativo oggetto di discarico per inesigibilità.

Resta a carico del Concessionario il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.

Sulle Ingiunzioni Fiscali e/o sugli atti cautelari/esecutivi, se trattasi di avvisi emessi post 01/01/2020, saranno aggiunti i compensi di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, che saranno però interamente introitati del Comune a titolo di recupero spese di riscossione coattiva e non rientreranno nella somma su cui calcolare il compenso di spettanza del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario sarà tenuto al rimborso delle spese di pubblicazione.

Equilibrio economico-finanziario

La concessione del servizio in oggetto assume a riferimento il piano economico-finanziario (PEF) presentato dal concessionario in sede di gara, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs.n.50/2016.

Il PEF evidenzia, in particolare, che:

- la totalità dei ricavi di gestione del Concessionario proviene dalla vendita dei servizi in oggetto resi al mercato;
- la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico-finanziario;
- in base a quanto previsto dal piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) e dell'art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Concessionario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione delle attività oggetto della concessione;
- - in caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Il PEF configura l'equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base di un sistema che non prevede alcun contributo pubblico, né diretto, né indiretto, da parte del Comune di Pontecagnano Faiano al Concessionario (ad eccezione del compenso e del rimborso delle spese di notifica e delle procedure cautelari/esecutive).

Ai sensi dell'articolo 171, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario.

Ai sensi dell'art.23, comma 16, del Codice, i costi della manodopera sono quelli individuati dal Decreto Ministeriale 19/05/2010 e tabelle allegate – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – per il Settore del terziario, della distribuzione e dei servizi – come pubblicati sulla relativa pagina del sito ministeriale.

Ai fini della verifica della congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno indicare il numero delle unità, la qualifica, il livello di inquadramento e l'orario di lavoro del personale che verrà adibito al servizio in oggetto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è pari a **SEI (6) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna sotto riserva di legge.

Sarà eventualmente concessa, se necessario, una proroga tecnica per il completamento dell'attività di accertamento per

le annualità oggetto di controllo e/o per il completamento delle procedure di riscossione coattiva per gli atti emessi in vigenza di contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

<u>È vietato</u> ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

<u>È vietato</u> al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

<u>È vietato</u> al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi <u>è vietato</u> partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

<u>Per tutte le tipologie di rete</u>, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

<u>Sono esclusi</u> dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. <u>Sono comunque esclusi</u> gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della I. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel <u>Protocollo di Legalità (Protocollo di intesa sottoscritto in data 18.02.2011 con la Prefettura/UTG di Salerno</u>, costituisce <u>causa di esclusione</u> dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, <u>a pena di esclusione</u>, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) <u>Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura</u> oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) <u>Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali</u>, di cui all'art. 53 del D. lgs 15 dicembre 1997 n. 446, con capitale sociale minimo interamente versato pari a <u>€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro)</u>, ai sensi del comma 807 della Legge n.160/2019.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Relativamente al precedente punto 7.1 b), gli operatori degli altri Stati membri stabiliti nei Paesi dell'Unione europea che esercitano le attività oggetto di gara devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale medio annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 3.486.000,00, IVA esclusa, ovvero pari al doppio del valore stimato della concessione.

Tale requisito è previsto, ai sensi dell'art. 83 - comma 5 del d.lgs 50/2016, in quanto

- È proporzionale al valore dell'appalto oggetto della presente procedura;
- Consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità del concorrente che, data la rilevanza e la significatività del servizio da prestare, richiede una professionalità di livello adeguato.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b) <u>Fatturato specifico minimo annuo</u> nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, <u>non inferiore ad € 1.743.000,00, IVA esclusa,</u> ovvero pari al valore stimato della concessione.

Il settore di attività è l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle entrate locali.

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, data la rilevanza e la delicatezza del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili
- c) Non aver registrato perdite di esercizio come risultanti dai bilanci economici dell'ultimo triennio chiuso.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da *meno di tre anni*, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita nel sistema AVCPass e di acquisire tutta la documentazione probatoria per la comprova del requisito, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Esecuzione, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di:
 - 1. <u>servizi in Concessione per l'accertamento delle entrate</u> inerenti il tributo IMU e il tributo TARI per la durata unitaria di ciascun affidamento di almeno due anni per ogni tributo per conto di almeno 2 (due) Comuni con popolazione pari o superiore a 25.000 abitanti;
 - 2. <u>servizi in Concessione per la riscossione coattiva delle entrate</u> tributarie ed extratributarie, di cui almeno uno per IMU o TARI, per la durata unitaria di ciascun affidamento di almeno due anni per conto di almeno 2 (due) Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti.

Non è necessario che i predetti servizi siano stati forniti congiuntamente sullo stesso Comune, e devono essere posseduti dalle imprese partecipanti <u>a pena di esclusione</u> dalla gara.

- Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti indicando, per ciascun servizio, il destinatario, il periodo, l'oggetto e l'importo dell'affidamento; si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi e che, trattandosi di servizi prestati a favore di Comuni, sono provati da attestazioni rilasciate e vistate dagli stessi, in originale o in copia conforme.
- b) Avere almeno n. 1 (uno) dipendente assunto a tempo pieno e indeterminato e in organico da almeno un biennio che sia Ufficiale della Riscossione ex art.42 del D.Lqs.n.112/99 ovvero che sia Funzionario Responsabile della Riscossione ex comma 793 Legge n.160/2019, ovvero che abbia i requisiti per essere nominato Funzionario Responsabile della Riscossione nel servizio in affidamento presso il Comune di Pontecagnano Faiano;
- c) <u>Possesso della certificazione ISO 9001:2015 specifico nell'accertamento e riscossione di tributi locali rilasciato da Ente</u> certificatore.
- d) <u>Possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 relativo al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni rilasciato da Ente certificatore.</u>

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I <u>requisiti di cui ai punti 7.1.a) e 7.1.b)</u>, devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I <u>requisiti di cui ai punti 7.2.a) e 7.2.b)</u> devono essere posseduti, a pena esclusione, dalla capogruppo in misura non inferiore al 70% di ciascun requisito e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, in misura non inferiore al 10% per ciascuna.

Il <u>requisito di cui al punto 7.2.c)</u> deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata.

Nell'ipotesi di <u>raggruppamento temporaneo verticale</u>, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla

mandataria. Nel <u>raggruppamento misto</u> si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel suoi complesso.

Il <u>requisito di cui al punto 7.3.b)</u> deve essere posseduto dalla mandataria;

I requisiti di cui al punto 7.3.c) e 7.3.d), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il <u>requisito relativo all'idoneità (punto 7.1)</u> deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I <u>requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punto 7.2 e punto 7.3)</u>, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, <u>a pena di nullità</u>, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, *a pena di esclusione*, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, *mediante soccorso istruttorio*, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del <u>40 % dell'importo complessivo del contratto</u>, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1. <u>una garanzia provvisoria</u> (Ente beneficiario Comune di Pontecagnano Faiano), come definita dall'art. 93 del Codice, <u>pari a 2% del prezzo base dell'appalto</u>, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La *garanzia provvisoria è costituita*, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (Comune di Pontecagnano Faiano);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di *garanzia fideiussoria*, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n.
 31 .Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A Schemi Tipo», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere <u>sottoscritte</u> da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere <u>prodotte</u> in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.
 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia dal contraente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo <u>è ridotto</u> secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

<u>È sanabile</u>, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

<u>È sanabile</u>, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

In relazione alla tipologia di servizio oggetto della Concessione, non è prevista l'esecuzione di alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, <u>a pena di esclusione</u>, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a <u>€ 140,00</u> secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18. dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "inserita" nelle apposite sezioni della piattaforma digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 19.01.2022

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 15 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste <u>n. TRE "buste digitali"</u> relative, rispettivamente, a:

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica
- Offerta economica

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più files aventi estensione .P7M.

Si raccomanda di verificare, in tempo utile, le dimensioni massime (in termini di byte) che il singolo file, ovvero l'intera documentazione, deve avere per poter essere utilmente caricatanella relativa sezione della piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice <u>per 180 giorni</u> dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta digitale "<u>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>" contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazionerichiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in allegato, secondo quanto di seguito indicato.

- 1. <u>Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore</u> Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- 2. Parte II Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.ll concorrente, *per ciascun ausiliaria*, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

<u>In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D</u>

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

3. Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

4. <u>Parte IV – Criteri di selezione</u>

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

5. Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
 assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
 servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- e) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- f) [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della 1. 190/2012] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- g) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- h) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- j) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal

sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- c) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione:
- d) dichiarazione relativa alla accettazione delle condizioni previste dal Protocollo di Legalità.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate:
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

<u>Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di</u> rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- <u>in caso di RTI costituendo</u>: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA "OFFERTA TECNICA"

Nella busta digitale "<u>OFFERTA TECNICA</u>" deve essere contenuta, la descrizione dell'offerta migliorativa relativa agli elementi e sub-elementi qualitativi di cui alla tabella del presente disciplinare.

In particolare i concorrenti, al fine di illustrare e documentare in maniera completa e dettagliate le rispettive offerte tecniche, dovranno produrre:

• <u>DOCUMENTAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA</u> costituente l'offerta tecnica predisposta con riferimento a quanto specificato nel successivo articolo 18.

La DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- <u>non dovrà contenere, a pena di esclusione, anche per mero errore, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'Offerta Economica;</u>
- non dovrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazione dei prezzi;
- non dovrà contenere, relativamente agli elementi di valutazione, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre soluzioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

<u>L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.</u>

Si precisa, infine, che <u>tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica</u>, a <u>pena di esclusione dell'offerta</u>, <u>devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore</u>. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP

17. CONTENUTO DELLA "OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta digitale "OFFERTA ECONOMICA" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- a) <u>OFFERTA PREZZO</u> contenente, per ciascuno dei servizi A B C D E oggetto della Concessione, il ribasso percentuale che si intende offrire rispetto a quanto posto a base di gara relativamente agli aggi A1 B1 C1 D1 E1 che intende offrire, secondo quanto riportato di seguito:
 - Ribasso percentuale offerto sull'aggio A1, relativo alle attività codificate "A" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 25%
 - Ribasso percentuale offerto sull'aggio B1, relativo alle attività codificate "B" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 10%
 - Ribasso percentuale offerto sull'aggio C1, relativo alle attività codificate "C" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 25%
 - Ribasso percentuale offerto sull'aggio D1, relativo alle attività codificate "D" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 25%
 - Ribasso percentuale offerto sull'aggio E1, relativo alle attività codificate "E" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 25%

b) Piano Economico Finanziario PEF

A corredo dell'offerta economica, il concorrente dovrà produrre il Piano economico-finanziario, relativo all'intera durata della concessione, redatto in ragione della propria offerta, in relazione ai propri costi aziendali nonché nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale.

Il PEF dovrà evidenziare:

- il valore complessivo della concessione determinato, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla presunta totalità dei ricavi generata dallo sfruttamento della concessione;
- la coerenza con l'offerta presentata, sia per la parte tecnico-gestionale che per la parte economica;
- le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- la completa assunzione del rischio operativo da parte del concorrente;
- l'impegno da parte del concessionario al rispetto della piena attuazione del piano finanziario, <u>a pena di esclusione</u>, ai sensi dell'art. 171, comma 3 lett. b) del D.L.gs 50/2016,

La valutazione del piano economico-finanziario da parte della Commissione Giudicatrice è volta a verificare la congruità dell'offerta economica qualora la stessa risultasse anomala.

Si precisa che le stime di gettito riscosso computate dall'Ente nella scheda allegata al capitolato speciale "Scheda Tecnica - Determinazione del valore di gara e calcolo degli aggi da erogare" e descritte in dettaglio al paragrafo 5) della Relazione tecnico-illustrativa allegata ai documenti di gara, sono state effettuate sulla base dei dati generali disponibili, in modo presuntivo sulla base dell'andamento storico degli accertamenti e degli incassi dell'Ente e del concessionario della riscossione Agenzia Entrate Riscossione ex Equitalia, parametrati alla durata del contratto e alle annualità in decadenza accertabili e/o riscuotibili, con stima di miglioramenti degli incassi in corso di concessione. L'importo del gettito riscosso è da considerarsi pertanto un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni.

Il gettito di riscossione stimato può essere conseguito o ulteriormente incrementato sulla base dell'organizzazione del Concessionario laddove il medesimo riesca a realizzare crescenti attività di controllo e di recupero dell'evasione, nonché una sempre migliore capacità di incasso delle somme liquidate/accertate.

L'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell'importo ad essa spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato fatto salvo nei casi di modifiche legislative e/o regolamentari tali da incidere sui presupposti impositivi e /o sulle tariffe.

Gli elementi di base e le modalità di calcolo del presunto riscosso, contenute nella predetta scheda allegata al capitolato, non hanno alcuna rilevanza ai fini del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) e dell'art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Concessionario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione delle attività oggetto della concessione.

L'offerta economica e il corredato PEF dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante o in caso di raggruppamento non costituito, sottoscritti dai rappresentanti legali dell'impresa mandataria e di ciascuna impresa mandante. Le ditte partecipanti dovranno presentare l'offerta per tutti i servizi richiesti e non per parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali.

- c) la <u>stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro</u> di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, connessi con l'attività d'impresa e che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

<u>L'offerta prezzo devono essere predisposte esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste.</u>

Si precisa e si prescrive:

- a) qualsiasi elemento di carattere economico inserito nell'ambito i plichi relativi alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed alla OFFERTA TECNICA, sarà motivo di esclusione
- b) che la dichiarazione di offerta economica, <u>a pena di esclusione</u> dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, <u>a pena di esclusione</u>, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- c) Le cifre ammesse, per l'offerta economica, sono fino alla terza cifra decimale.
- d) Sono escluse offerte in aumento o condizionate.
- e) Sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	Max 80
Offerta economica	Max 20
TOTALE	100

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

In caso di parità troverà applicazione l'istituto del sorteggio.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la <u>lettera D</u> vengono indicati i "<u>Punteggi discrezionali</u>", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la <u>lettera Q</u> vengono indicati i "<u>Punteggi quantitativi</u>", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla <u>lettera T</u> vengono indicati i "<u>Punteqqi tabellari</u>", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
QUALITA' E 1 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		1.1	QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO IMPIEGATO NEI SERVIZI	20			
	40	1.2	SOFTWARE GESTIONALE APPLICATIVO	12			
	0.1.0.2.2.3.3.1.1.2.		1.3	SOFTWARE PIATTAFORMA PAGO PA	8		
GESTIONE DELLE 2 PROCEDURE OPERATIVE	37	2.1	GESTIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE DI ACCERTAMENTO PER IL PUNTO "A" DEL CAPITOLATO	12			
		2.2	GESTIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE DI RISCOSSIONE PER IL PUNTO "B" DEL CAPITOLATO	15			
	PROCEDURE OPERATIVE	37	2.3	GESTIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER IL PUNTO "C" DEL CAPITOLATO	8		
			2.4	GESTIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER I PUNTI "D" ED "E" DEL CAPITOLATO	2		

3	SERVIZI E/O PROPOSTE MIGLIORATIVE	3			3		
TOTALE						80	

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (offerta economica), si specifica quanto segue:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			4.1	Ribasso percentuale offerto sull'aggio A1, relativo alle attività codificate "A" del Capitolato, posto a base d'asta pari al <u>25%</u>		8	
	4 OFFERTA PREZZO 20		4.2	Ribasso percentuale offerto sull'aggio B1, relativo alle attività codificate "B" del Capitolato, posto a base d'asta pari al <u>10%</u>		6	
4		20	4.3	Ribasso percentuale offerto sull'aggio C1, relativo alle attività codificate "C" del Capitolato, posto a base d'asta pari al <u>25%</u>		4	
			4.4	Ribasso percentuale offerto sull'aggio D1, relativo alle attività codificate "D" del Capitolato, posto a base d'asta pari al <u>25%</u>		1	
			4.5	Ribasso percentuale offerto sull'aggio E1, relativo alle attività codificate "E" del Capitolato, posto a base d'asta pari al <u>25%</u>		1	
TOTALE						20	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Indicazioni per la predisposizione dell'offerta

OFFERTA TECNICA

<u>SUB-CRITERIO 1.1</u> - L'impresa dovrà presentare specifica descrizione in merito all'Azienda e al gruppo di lavoro messo a disposizione per le attività oggetto di affidamento, per ciascuno dei punti A – B – C – D – E di cui all'art.2 del Capitolato.

La commissione valuterà in particolare:

- la particolare esperienza dell'impresa nelle attività di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali
- il numero delle risorse utilizzate per l'espletamento del servizio in affidamento e le ore lavoro minime
- competenze e professionalità del personale impiegato con particolare riguardo alla presenza di ufficiali della riscossione – funzionari responsabili della riscossione - accertatori tributi locali – messi notificatori delle entrate – personale con abilitazione professionale – personale con esperienza maturata nel settore
- il piano di formazione del personale con riguardo agli istituti giuridici per l'applicazione delle entrate oggetto di affidamento, procedure inerenti l'attività di accertamento, procedure inerenti la riscossione coattiva, procedure inerenti il contenzioso
- il piano di formazione del personale con riguardo all'utilizzo efficace dei software utilizzati dall'affidatario nella gestione dei servizi in affidamento
- l'organico utilizzato nell'esecuzione del servizio nel suo complesso con relativa distribuzione di competenze e responsabilità con riguardo alle funzioni di:
 - front office per gli utenti, indicando organizzazione del ricevimento pubblico, numero postazioni di front office, numero di eventuali ore di apertura al pubblico oltre quelle richieste dal capitolato, numero linee telefoniche e organizzazione del call center
 - back office per l'istruttoria degli atti di accertamento e di esecuzione coattiva, per il riscontro formale agli utenti circa istanze di riesame o autotutela, per l'analisi e la pianificazione strategica delle attività da porre in essere per migliorare i risultati degli accertamenti e soprattutto delle riscossioni
 - interscambio e interrelazione con l'Ufficio Tributi dell'Ente

- controllo sul territorio per la rilevazione e il riscontro delle basi imponibili da sottoporre ad analisi
- organizzazione efficace delle attività di notifica
- gestione del contenzioso
- <u>SUB-CRITERIO 1.2</u> L'impresa dovrà indicare il software gestionale che utilizzerà per le attività oggetto di affidamento, per ciascuno dei punti A B C D E, illustrando caratteristiche e potenzialità dell'applicativo gestionale con particolare riguardo a:
 - efficacia ed efficienza degli incroci con tutte le banche dati disponibili (locali, ministeriali, territoriali)
 - efficacia ed efficienza delle strategie informatiche utilizzate per l'emersione delle fattispecie di evasione ed elusione fiscale e per il recupero dell'evasione
 - efficacia ed efficienza delle strategie informatiche utilizzate per la riscossione coattiva in termini di analisi delle
 migliori procedure esecutive da intraprendere a carico degli utenti interessati e delle tipologie di evasione da
 riscuotere
 - integrazione con i sistemi applicativi in utilizzo presso il Comune indicati nel Capitolato
 - possibilità di accesso in tempo reale da parte dell'Ente al sistema informatico dell'affidatario
 - eventuale titolarità in capo all'offerente dei programmi sorgenti degli applicativi software che verranno utilizzati nell'espletamento del servizio
 - modalità di aggiornamento della banca dati comunale
 - eventuale portale on line

SUB-CRITERIO 1.3 - L'impresa dovrà indicare:

- la piattaforma di utilizzo per il sistema PAGO PA
- l'integrazione con il sistema dei pagamenti fornito dall'intermediario tecnologico dell'Ente indicato nel Capitolato
- possibilità di accesso in tempo reale da parte dell'Ente al sistema informatico dell'affidatario
- l'eventuale disponibilità ed utilizzo di POS PAGO PA per la riscossione delle entrate in affidamento
- l'eventuale titolarità in capo all'offerente dei programmi sorgenti degli applicativi software che verranno utilizzati
- modalità di aggiornamento della banca dati comunale.
- <u>SUB-CRITERIO 2.1</u> Progetto di gestione del servizio in affidamento per il punto "A" del Capitolato (accertamento IMU aree edificabili e Tassa Rifiuti), tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d'oneri. Il concorrente dovrà indicare in maniera dettagliata la modalità di gestione proposta, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi medesimi e alle attività procedurali da porre in essere per la gestione efficiente ed efficace degli stessi, indicando strumenti, metodologie di incrocio banche dati e sistema informativo territoriale procedure di notifica che assicurino l'effettiva conoscenza degli atti da parte dei destinatari, fasi di lavoro, crono programma delle attività e tempistica adottate, termini di conclusione delle procedure entro il termine massimo fissato dal capitolato.
 - Il progetto dovrà essere applicabile, realizzabile, non generico e specifico per la realtà del Comune di Pontecagnano Faiano.
- <u>SUB-CRITERIO 2.2</u> Progetto di gestione del servizio in affidamento per il punto "B" del Capitolato (riscossione stragiudiziale e coattiva di IMU TASI Tassa Rifiuti Sanzioni al Codice della Strada), tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d'oneri. Il concorrente dovrà indicare in maniera dettagliata la modalità di gestione proposta, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi medesimi e alle attività procedurali da porre in essere per la gestione efficiente ed efficace degli stessi, indicando strumenti, metodologie utilizzate per la riscossione stragiudiziale, procedure utilizzate per le fasi cautelari ed esecutive, procedure di notifica che assicurino l'effettiva conoscenza degli atti da parte dei destinatari, fasi di lavoro, crono programma delle attività e tempistica adottate, termini di conclusione delle procedure entro il termine massimo fissato dal capitolato.
 - Il progetto dovrà essere applicabile, realizzabile, non generico e specifico per la realtà del Comune di Pontecagnano Faiano.
 - Si chiede inoltre flow chart e relazione che illustri:
 - modalità e tempistiche di elaborazione delle ingiunzioni fiscali, per i casi previsti al punto B del Capitolato (sarà valutata in particolare la tempistica di svolgimento dell'attività)
 - modalità e tempistiche di acquisizione ed elaborazione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti inadempienti ai fini dell'avvio del processo di recupero coattivo (sarà valutata in particolare la tempistica di svolgimento dell'attività)

- modalità di adozione di azioni cautelari ed esecutive (sarà valutata in particolare la modalità operativa di svolgimento dell'attività)
- tempistica di adozione delle azioni cautelari ed esecutive effettivamente individuate (sarà valutata in particolare la tempistica di svolgimento dell'attività)
- <u>SUB-CRITERIO 2.3</u> Progetto di gestione del servizio in affidamento per il punto "C" del Capitolato (accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi minori), tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d'oneri. il concorrente dovrà indicare in maniera dettagliata la modalità di gestione proposta, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi medesimi e alle attività procedurali da porre in essere per la gestione efficiente ed efficace degli stessi, indicando strumenti, metodologie, fasi di lavoro, crono programma delle attività e tempistica adottate, termini di conclusione delle procedure entro il termine massimo fissato dal capitolato.
 - Il progetto dovrà essere applicabile, realizzabile, non generico e specifico per la realtà del Comune di Pontecagnano Faiano, indicando fasi di lavoro, cronoprogramma delle attività, nonché i contenuti già richiesti ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
- <u>SUB-CRITERIO 2.4</u> Progetto di gestione del servizio in affidamento per i punti "D" ed "E" del Capitolato (supporto alla ricerca dell'evasione erariale supporto all'analisi delle quote di cui ai ruoli consegnati all'Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia), tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d'oneri. Il concorrente dovrà indicare in maniera dettagliata la modalità di gestione proposta, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi medesimi e alle attività procedurali da porre in essere per la gestione efficiente ed efficace degli stessi, indicando strumenti, metodologie, fasi di lavoro, crono programma delle attività e tempistica adottate, termini di conclusione delle procedure entro il termine massimo fissato dal capitolato.
 - Il progetto dovrà essere applicabile, realizzabile, non generico e specifico per la realtà del Comune di Pontecagnano Faiano.
- <u>CRITERIO 3</u> Servizi migliorativi ritenuti utili e/o innovativi per un miglior livello dei servizi oggetto di affidamento, offerti con oneri a carico del concessionario.

OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale offerto rispetto agli aggi relativi alle singole attività oggetto della Concessione come posti a base di gara, ed in particolare:

- <u>SUB-CRITERIO 4.1 -</u> Ribasso percentuale offerto sull'aggio A1, relativo alle attività codificate "A" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 25%
- <u>SUB-CRITERIO 4.2 -</u> Ribasso percentuale offerto sull'aggio B1, relativo alle attività codificate "B" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 10%
- <u>SUB-CRITERIO 4.3 -</u> Ribasso percentuale offerto sull'aggio C1, relativo alle attività codificate "C" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 25%
- <u>SUB-CRITERIO 4.4 -</u> Ribasso percentuale offerto sull'aggio D1, relativo alle attività codificate "D" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 25%
- <u>SUB-CRITERIO 4.5 -</u> Ribasso percentuale offerto sull'aggio E1, relativo alle attività codificate "E" del Capitolato, posto a base d'asta pari al 25%
- SI PRECISA CHE PER OGNUNO DEI SUB-CRITERI CHE COMPONGONO L'OFFERTA ECONOMICA DOVRA' ESSERE INDICATO IL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (tra 0,00 e 100,00) E NON LA "NUOVA" PERCENTUALE DA APPLICARE AGLI AGGI.
- <u>LA NUOVA PERCENTUALE CHE SI APLICHERA' IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DERIVERA' DALLA PERCENTUALE POSTA AL BASE DI GARA RIDOTTA DELLA PERCENTUALE OFFERTA DAL CONCORRENTE.</u>

Composizione dell'offerta tecnica

Nella "<u>Documentazione tecnica</u>" il concorrente dovrà allegare, in formato .p7m, un relazione tecnica che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel presente documento, le modalità di organizzazione del servizio.

La relazione dovrà approfondire le modalità operative e gestionali inerenti i servizi oggetto della Concessione, di cui ai punti A-B-C-D-E del capitolato speciale, dovrà essere divisa per parti secondo l'articolazione indicata nei criteri e sub-

criteri di valutazione.

La relazione tecnica dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati, evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi di concetti.

Dovrà essere composta da un massimo di **50 pagine formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola**; qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di pagine previsto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Si precisa che tutte le condizioni e gli obblighi specificatamente riportati nel Capitolato si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali.

L'Offerta Tecnica inoltre non può:

- a) riportare alcun riferimento ad elementi economici, rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- c) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

<u>Il verificarsi di una delle suddette condizioni comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.</u>

Tutti i servizi, le prestazioni e le forniture delle proposte migliorative ed integrative a quanto posto a base di gara saranno comprese tra i servizi e le prestazioni dell'affidamento.

L'affidatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

La relazione facente parte l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore; nel caso di raggruppamento temporanei non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

18.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

Con riguardo ai punteggi specificati nelle tabelle sopra riportate si precisa quanto segue:

a. Per i criteri che riportano la lettera "<u>D – "punteqqi discrezionali</u>", i punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice sulla scorta dei criteri motivazionali riportati nella documentazione di gara.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato secondo la seguente formula:

Pi = (PA * RAi / RAmax) + (PB * RBi / RBmax) + (PC * RCi / RCmax) + (PD * RDi / RDmax) + (PE * REi / REmax)

dove:

Pi = Punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo;

RAi, REi = ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente relativamente all'aggio A, E;

RAmax,REmax = ribasso percentuale più conveniente relativamente all'aggio A, E;

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune migliorie tecniche proposte da un concorrente siano valutate peggiorative, o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici. In particolare, per lo specifico criterio di valutazione al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.

In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire il servizio, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Capitolato posto a base di gara.

La Commissione giudicatrice, ai fini di quanto sopra previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pn

```
Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + .... + Cni \times Pn
```

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

<u>I RIPARAMETRAZIONE</u> - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. <u>La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quelli di natura quantitativa</u>, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II RIPARAMETRAZIONE - Non si procederà alla SECONDA RIPARAMETRAZIONE

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

peso criterio di valutazione n.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini – in via Roma n. 197, a Bellizzi (SA) – Italia. La data della prima seduta sarà resa nota agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - GARE TELEMATICHE.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti.

Si evidenzia che in relazione alle limitazioni imposte dai provvedimenti nazionali, regionali e locali, finalizzati al contenimento della diffusione dell'epidemia da coronavirus, le singole sedute di gara si svolgeranno a PORTE CHIUSE.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica,a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento (determina) che decide le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al *RUP* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi <u>qià riparametrati</u>, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *prezzo*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dal presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di <u>esclusione</u> da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Qualora la documentazione di cui al punto d) dell'art. 17 sia ritenuta dal RUP non sufficiente a fornire le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, lo stesso richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle ulteriori spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

<u>Le spese relative alla pubblicazione</u> del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a <u>€ 3.000,00</u>. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

<u>Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese</u> contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi, effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

25. NORME FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In conformità al **Protocollo d'Intesa, stipulato in data 18.02.2011**, tra il Comune di Pontecagnano Faiano e la Prefettura U.T.G. di Salerno si applicano le seguenti norme di gara, per la procedura in oggetto:

- 1) l'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
- 2) Il Comune stabilisce che vanno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, in applicazione dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
 - a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte di soggetti partecipanti alla gara;
 - b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;

- c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
- e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
- 3) Il soggetto aggiudicatario del contratto si impegna a comunicare al comune di Pontecagnano Faiano i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili":
 - a) trasporto di materiali a discarica;
 - b) smaltimento rifiuti;
 - c) fornitura e/o trasporto terra;
 - d) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
 - e) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
 - f) fornitura e/o trasporto di bitume;
 - g) noli a freddo di macchinari;
 - h) fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006;
 - i) servizio di autotrasporto;
 - j) guardiania di cantiere;
- 4) Si attiverà la risoluzione contrattuale nel caso di esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G., come specificato nel capo II delle presenti Linee quida.
- 5) Il soggetto aggiudicatario della contratto si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento. Il contratto di subappalto dovrà recepire tale obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
- 6) Il Comune di Pontecagnano Faiano si impegna a comunicare su richiesta della Prefettura/U.T.G. di Salerno la composizione della commissione qiudicatrice della presente procedura di gara.
- 7) Il Comune di Pontecagnano Faiano potrà richiedere la preventiva collaborazione della Prefettura/U.T.G. di Salerno nell'individuazione dei componenti la commissione giudicatrice.
- 8) Il Comune di Pontecagnano Faiano comunicherà alla Prefettura/U.T.G. di Salerno i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare il presente intervento.
- 9) Il Comune di Pontecagnano Faiano segnalerà alla Prefettura/U.T.G. di Salerno eventuali casi di dilazione e ritardo nell'esecuzione della prestazione, che non presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando al contempo notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le stesse.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Dott.ssa Manuela SACCO

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza SELE PICENTINI Eto Ing. Pino SCHIAVO